

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Decreto del Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

Il Presidente del Consiglio regionale

visto l'articolo 70 bis dello Statuto, di istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte;

visto l'articolo 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ai sensi del quale il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti istituito presso il Consiglio regionale a cui sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 253 del 15 ottobre 2025 Allegato A) Testo coordinato delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 69/2013, 87/2013 e 97/2019 "Criteri per l'iscrizione e le modalità di tenuta del registro regionale dei candidati idonei alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte";

preso atto che, in data 5 novembre 2025, l'Ufficio di Presidenza ha provveduto, con le modalità di cui all'art. 4 Allegato A) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 253/2025 sopra citata, all'estrazione a sorte di tre nominativi regolarmente iscritti nell'elenco dei soggetti ammessi al sorteggio di cui all'Allegato A) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 263 del 22 ottobre 2025;

dato atto che i soggetti individuati a seguito di estrazione a sorte sono i signori Cavalitto Giorgio, Zoccola Paolo e Spagoni Umberto che con note conservate agli atti dell'amministrazione (prot. 25950 del 1/12/2025; prot. 24031 del 10/11/2025; prot. 23820 del 7/11/2025), hanno accettato l'incarico e trasmesso la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Allegato A) alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 253/2025;

verificati, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 253/2025, l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati all'atto di presentazione della domanda, nonché l'inesistenza delle condizioni ostative alla nomina di cui al comma 1 dell'articolo 40 duodecies della legge regionale 7/2001;

visto l'articolo 40 duodecies, comma 2, della legge regionale 7/2001, il quale prevede che siano incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione, a società o enti costituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;

visti inoltre i commi 3 e 4 del menzionato articolo 40 duodecies della legge regionale 7/2001, ai sensi dei quali i componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso società o enti costituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e l'incarico di revisore dei conti non è cumulabile con altro incarico di revisore presso

le province o i comuni, con popolazione superiore a quindicimila abitanti, ricadenti nel territorio regionale;

considerato che le eventuali cause di incompatibilità che sussistono in capo ai soggetti nominati devono essere rimosse dagli interessati entro il termine di quindici giorni a far data dalla decorrenza dell'incarico a pena di decadenza;

considerato altresì che, qualora si verificano cause di incompatibilità nel corso del mandato, esse dovranno parimenti essere rimosse nel termine di quindici giorni dalla relativa contestazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 40 novies, comma 1 della l.r. 7/2001, il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed è rinnovabile per un periodo non superiore a due anni;

NOMINA

a decorrere dal 1 gennaio 2026, per un periodo pari a tre anni, ai sensi dell'articolo 40 novies, comma 1 e 40 ter della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, (Ordinamento contabile della Regione Piemonte):

- il dottor Cavalitto Giorgio
- il dottor Zoccola Paolo
- il dottor Spagoni Umberto

DISPONE

che le eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 40 doudecies, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 7/2001 che sussistono in capo ai soggetti nominati siano rimosse dagli interessati entro il termine di quindici giorni a far data dalla decorrenza dell'incarico a pena di decadenza dal medesimo;

che, qualora si verificano cause di incompatibilità nel corso del mandato, esse siano rimosse dai soggetti interessati nel termine di quindici giorni dalla relativa contestazione.

Davide Nicco